

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 00112/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 112 del 2023, proposto da

Società Villallegra S.a.s. e C. di Rosa Antonietta e C, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Davide Grassi, Gaia Galeazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Unione di Comuni Valmarecchia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Leonardo Bernardini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della determinazione n. 4/21 del 10.02.2023, notificata tramite pec all'interessata in data 13.02.2023, con la quale l'ente Unione di Comuni Valmarecchia revocava l'autorizzazione e disponeva la chiusura della Comunità alloggio per anziani "Villallegra", la chiusura della struttura Casa famiglia per anziani "Casallegra", gestite dalla società Villallegra SaS di Rosa Antonietta e C., a norma della L.R. n.

2/2003, della DGR n. 564/2000, del Regolamento per la disciplina della case famiglia per anziani e disabili adulti (Del. C.U. n. 22 del 21/10/2019) e l'interruzione delle attività di entrambe le strutture entro e non oltre 10 gg. dalla ricezione del dispositivo

e di ogni altro atto e/o provvedimento ad essa presupposto, conseguente e/o connesso, ancorchè allo stato non noto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Unione di Comuni Valmarecchia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2023 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che dal verbale di ispezione del 13 febbraio 2023 risulta che non sussistono carenze igieniche della struttura e che gli ospiti della struttura sono ben accuditi;

Rilevato che sussiste il presupposto di un pregiudizio grave ed irreparabile per la struttura e per gli ospiti;

Considerato che parte ricorrente ha documentato che si è completata la ricollocazione degli ospiti eccedenti il numero consentito e che le condizioni di salute degli ospiti attuali è perfettamente compatibili con un'assistenza h12 e con i servizi forniti dalle strutture in esame (vedi certificati medici prodotti doc 7);

Le spese della fase cautelare seguono la soccombenza

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda)

Accoglie, l'istanza cautelare e fissa per la trattazione collegiale la u.p. del 14 dicembre 2023

Condanna l'Amministrazione intimata al pagamento delle spese della fase cautelare che si liquidano in euro 2.000 (due mila), oltre oneri accessori.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

Ugo Di Benedetto, Presidente, Estensore

Umberto Giovannini, Consigliere

Stefano Tenca, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Ugo Di Benedetto

IL SEGRETARIO